Capo V
Disposizioni in materia di contratti, di lavori pubblici e protezione civile

Art. 44
Disposizioni per l'attuazione nel territorio provinciale della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

1. Per dare attuazione nel territorio provinciale alla direttiva 2006/123/CE la Giunta provinciale può disciplinare con uno o più regolamenti le procedure concernenti l'accesso e l'esercizio di attività di servizi, anche modificando le disposizioni legislative in contrasto con la direttiva. I regolamenti sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri:

a) semplificazione, accelerazione, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ritardi ed effetti dissuasivi;
b) possibilità di subordinare l'accesso a un'attività di servizio e il suo esercizio a un regime di autorizzazione o al rispetto di determinati requisiti solamente in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE;
c) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato obbligo o requisito è stato rispettato;
d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via telematica;
e) agevole accessibilità, per prestatori e destinatari di servizi, di tutte le informazioni che riguardano le attività di servizi;
f) adozione di adeguate forme di pubblicità, d'informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici.

2. I regolamenti previsti dal comma 1 possono abrogare le disposizioni legislative provinciali in contrasto con la direttiva 2006/123/CE.

3. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano le definizioni e le disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE.